

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) NUZZO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GABRIELE NUZZO

Seduta del 17/02/2025

FATTO

1. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 6 febbraio 2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 29 febbraio 2024, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase prodromica all'avvio del presente procedimento, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma di € 1.384,66, calcolata secondo il criterio proporzionale lineare, a titolo di commissioni rete distributiva e commissioni in favore dell'intermediario;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro-rata temporis* per i costi ritenuti *recurring*, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per le commissioni e/o i costi ritenuti *up-front*;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute;
- la rifusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in via equitativa;
- gli interessi legali dalla data del reclamo.

2. Costitutosi nel presente procedimento, l'Intermediario si oppone alle pretese del ricorrente, eccependo:

- la chiara indicazione nel contratto delle modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata e, in particolare, dei costi non rimborsabili, quali i "costi di istruttoria", i "costi per l'intermediario del credito" e gli "oneri erariali", in quanto *up-front*;

- la congruità di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, redatto in conformità al contratto e al modulo SECCI;
- la perdurante applicabilità dell'art. 6-*bis* d.P.R. n. 180/1950 che, nel far rinvio alle Disposizioni di Trasparenza, ingenera in capo agli intermediari il "*legittimo affidamento*" circa la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *up-front* e costi *recurring*;
- l'applicabilità alla materia in esame dei principi enunciati dalla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) in merito ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, posto che il SECCI, come il PIES, garantisce la tutela della trasparenza verso il cliente;
- che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 263/2022, ha statuito che "*i soggetti privati lesi [dal mancato rimborso delle commissioni up-front] non potranno che avvalersi della responsabilità civile dello Stato per inadempimento commissivo, ossia per inesatta attuazione della direttiva*"; pertanto, ogni domanda di rimborso di commissioni, che non siano state soddisfatte neppure dal soggetto con cui è stato sottoscritto il contratto, non potrà che essere rivolta nei confronti dello Stato;
- l'entrata in vigore dell'art. 27 d.l. n. 104/2023 che, al fine di disciplinare con rigore la titolarità delle obbligazioni restitutorie con riferimento ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, ha fatto salve le disposizioni del Codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa.

L'intermediario chiede, pertanto, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso e che, comunque, esso venga rigettato.

3. Il ricorrente ha rinunciato alle repliche.

DIRITTO

1. Il ricorrente agisce per l'accertamento del proprio diritto, ex art. 125-*sexies* TUB, alla restituzione *pro-quota* dei costi del finanziamento anticipatamente estinto rispetto all'originaria scadenza.

Al riguardo, il Collegio ritiene, in primo luogo, opportuno richiamare il proprio (e costante) orientamento (al quale intende uniformarsi) secondo cui, in caso di estinzione anticipata di un prestito a fronte della cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Con riguardo ai i contratti di finanziamento anticipatamente estinti e sottoscritti prima del 25 luglio 2021 (come quello oggetto del presente procedimento), a seguito della sentenza di Corte Cost. n. 263/2022, i Collegi sono concordi nel ritenere applicabile l'art. 125-*sexies* TUB nel testo vigente al momento della stipulazione del contratto di finanziamento, come interpretato alla luce della sentenza della C.G.U.E. dell'11 settembre 2019 nella causa C-383/18 (c.d. sentenza "Lexitor"), le cui statuizioni, peraltro, non risultano disattese dalla più recente pronuncia della C.G.U.E., 9 febbraio 2023 nella causa C-555/21 (in tema di "*contratti di credito immobiliare*"), richiamata in modo non pertinente dall'intermediario, avendo la Corte chiaramente evidenziato le "*specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato*" (cfr. par. 28 e 32-36).

2. Il Collegio ritiene altresì di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 – richiamata anche dalla già citata sentenza di Corte Cost., n. 263/2022 (che ne ha rilevato la conformità rispetto alla citata giurisprudenza della C.G.U.E.) – e, in particolare, ai seguenti passaggi argomentativi:

- *“a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”, in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva”;*

- *“il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.*

Con particolare riguardo al criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di dovere utilizzare quello individuato dalla medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, secondo la quale *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile [deve essere] analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.* Con la conseguenza che *“la riduzione dei costi up front può ... effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.*

È peraltro da segnalare che l'interpretazione sopra illustrata del descritto quadro normativo, ossequiosa delle indicazioni vincolanti che emergono dalle sopra richiamate pronunce della C.G.U.E. e della Corte costituzionale, è stata – da ultimo – confermata dall'art. 27 d.l. 10 agosto 2023, n. 104 (conv. con l. 9 ottobre 2023, n. 136), che ha modificato l'art. 11-octies, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).

3. Fatte queste premesse, dalla documentazione in atti emerge che il contratto oggetto del presente procedimento è stato stipulato in data 6 febbraio 2020 e, pertanto, in data anteriore a quella (25 luglio 2021) di entrata in vigore della legge di conversione del citato d.l. n. 73/2021, che ha modificato l'art. 125-sexies TUB.

Con riguardo a detto contratto, sulla base della documentazione in atti, il Collegio – conformemente al proprio precedente orientamento (cfr. Collegio di Bari, decisioni nn. 8511/2024 e 7401/2023) – riscontra la natura *up front* delle commissioni di distribuzione, in quanto remuneranti attività prodromiche alla conclusione del contratto. Sulla base dei richiamati orientamenti dell'Arbitro, le voci di costo aventi natura *up-front* devono essere rimborsate secondo il criterio della curva degli interessi.

Deve, per contro, ritenersi valido il criterio (*“in misura proporzionale, secondo la curva degli interessi”*) di rimborso delle commissioni a favore dell'intermediario previsto dal



Non sono neppure retrocedibili gli oneri erariali, trattandosi di oneri ai quali l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi; la fattispecie dell'estinzione anticipata è peraltro analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter TUB prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
<i>rate residue</i>	72

TAN	▶	3,65%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	37,91%

	restituzioni						
▼	importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	tot ristoro	
comm. a favore dell'interm. (recurring)	€ 2.279,01	€ 1.367,41	€ 864,03		€ 864,02	€ 864,03	-€ 0,01
comm. di distribuzione (up front)	€ 1.468,80	€ 881,28	€ 556,86				€ 556,86
		€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00				€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00				€ 0
		€ 0,00	€ 0,00				€ 0
rimborsi senza imputazione							€ 0

tot rimborsi ancora dovuti		€ 557
interessi legali		

P.Q.M.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

Pag. 5/5